

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse del **Dott. Andrea Maria ACCINNI** (CF: CCNNRM86L20F205L), residente in Sesta Godano (SP), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente ricorso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Elisabetta Castelnovo del Foro di Milano (CF: CSTLBT79C43L319T, fax: 02/30130197, pec: elisabetta.castelnovo@milano.pecavvocati) e dall'Avv. Stefano Santarelli del Foro di Roma (CF:SNTSFN61S24H501M; fax 06/45498019; pec: stefanosantarelli@ordineavvocatiroma.org), condomicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avv. Stefano Santarelli, in Roma via Asiago 8, e domicilio digitale agli indirizzi pec: stefanosantarelli@ordineavvocatiroma.org e elisabetta.castelnovo@milano.pecavvocati

• **contro**

• **il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica;

* * *

per l'annullamento, previe le più opportune misure cautelari,

del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13/12/2022, n° 358 del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 (numero identificativo busta: 903)

nonché

di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3/7/2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.

*** *** ***

PREMESSE DI FATTO

- Con Decreto 13/12/2022 il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso, per esame, a 400 posti di notaio (**DOC. 1**)
- Come noto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 166/2006 ("*Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7 c.1 L. 246/2005*"), l'esame scritto del

concorso da notaio consiste in tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale (in ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso).

- L'esame orale consiste invece in tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

L'art. 11 del D.Lgs 166 cit. prevede l'ammissione alle prove orali soltanto dei concorrenti giudicati idonei dalla Commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre elaborati scritti.

Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte.

Il giudizio di non idoneità è invece sinteticamente motivato con formulazioni standard predisposte dalla Commissione in sede di definizione dei criteri che regolano la valutazione degli elaborati ai sensi dell'art. 10 II c. D.Lgs 166/2006.

Secondo l'art. 11 c. VII del D.Lgs 166 cit. *"nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi"*.

- Il Dott. Accinni, frequentate, dopo la laurea, due Scuole di specializzazione, rispettivamente presso il Notaio Viggiani di Milano e presso il Notaio Palazzi di Roma, ha partecipato al concorso *de quo*, con buone aspettative di vittoria.
- Il ricorrente ha svolto le prove scritte il 24, 25 e 26 maggio 2023.
- In data 3/7/2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti idonei alle prove orali (**DOC. 2**).
- Constatato che il proprio nominativo non è presente in tale elenco, il Dott. Accinni ha presentato istanza di accesso ai documenti al fine di comprendere le valutazioni compiute dalla Commissione.
- Il ricorrente ha così appreso che la Commissione, nella seduta del 21/2/2024 (verbale 358) (**DOC. 3**), dopo la lettura del suo primo elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, lo ha dichiarato non idoneo ai sensi

dell'art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006 senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

- Il risultato della valutazione dell'elaborato è stato riportato nell'allegata scheda di valutazione con motivazione standard, denominata "*Allegato A) al verbale n. 358*" (n. identificativo busta: 903) (**DOC. 3**).
- La Commissione in particolare ha ravvisato un motivo di nullità dell'elaborato, due motivi di grave insufficienza e due cause di insufficienza dello stesso.
- Le prove orali del concorso, iniziate il 2 settembre 2024, non risultano ancora concluse, cosicché non è ancora stata formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso, avverso la quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso.
- Il giudizio di non idoneità del ricorrente, gravemente lesivo degli interessi dello stesso, è illegittimo e quindi se ne chiede il riparatorio annullamento, previe le più opportune misure cautelari, per le seguenti ragioni di

- **DIRITTO**

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 11 C. VII Dlgs 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO - TRAVISAMENTO MACROSCOPICO - MANIFESTA IRRAZIONALITA' - GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**
- La Commissione (che, assai severamente, ha giudicato idonei agli orali solo 290 candidati per 400 posti a concorso) ha così motivato il giudizio di inidoneità del ricorrente:
 - *"la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato contiene la/le seguente/i nullità: mancata dichiarazione resa di pugno dal sordomuto, in quanto solo prevista dal candidato, ma non scritta di pugno dal medesimo".*
 - *"La Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto consistita: **mancata previsione della garanzia inerente alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, senza dar seguito ad una specifica richiesta della traccia, pur in presenza di un quadro fattuale e giuridico da cui risultava che, essendo la servitù posteriore all'ipoteca iscritta contro***

Primo, l'acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell'espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario (art. 2812 c.c.)”.

- **“La Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: **la ricaduta o meno nella comunione legale del bene assegnato a Secondo nella divisione è fatta dipendere da una misura determinata del conguaglio versato da Secondo, misura non indicata dalla traccia e, in aggiunta, individuata con riferimento alla disciplina fiscale, irrilevante ai fini della soluzione del quesito posto dalla traccia”.****
 - **“La Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per l’inosservanza della prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile, consistite: **a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno (solo prevista dal candidato ma non realizzata), ex art. 57 L.N.; b) formulazione dell’atto con tecnica redazionale confusa e approssimativa”.****
- 13 **“La Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: **il candidato, in relazione alla garanzia da rilasciarsi all’acquirente considerata la provenienza donativa dell’immobile compravenduto, prevede una fideiussione generica senza specificare in alcun modo i presupposti di operatività della stessa garanzia ed il termine di durata della stessa” (DOC. 3).****

Tutti e cinque i giudizi espressi dalla Commissione sono *ictu oculi* inficiati da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, frutto di una superficiale lettura dell’elaborato del Dott. Accinni oltre che del testo della traccia d’esame.

Vediamo con ordine.

- **Quanto alla “nullità” di cui al punto 1) dell’Allegato A) al verbale 358)**
Relativamente alla nullità dell’elaborato per **“mancata dichiarazione**

resa di pugno dal sordomuto, in quanto solo prevista dal candidato, ma non scritta di pugno dal medesimo” è di tutta evidenza come la dichiarazione scritta di pugno dal sordomuto sia stata resa e non solo prevista dal candidato essendo stati indicati i puntini di sospensione ed avendo il candidato medesimo spiegato tra parentesi cosa gli stessi stanno a significare nel pieno rispetto, pertanto, del disposto di cui all’art. 57 della Legge Notarile, per come chiaramente riportato alla pag. n. 9 e alla pag. n. 11 dell’atto scritto dal Dott. Accinni (**DOC. 4**).

- Invero, nella nona e undicesima pagina dell’atto di concorso il candidato ha scritto testualmente: pag n. 9

“...(dichiarazione di pugno del sordomuto Sempronio di aver letto l’atto e di averlo ritenuto conforme alla sua volontà)” (**DOC. 4a**)

pag. 11

“...(dichiarazione di pugno del sordomuto Sempronio di aver letto le postille e di averle ritenute conformi alla sua volontà)” (**DOC. 4b**).

Pertanto la Commissione non ha evidentemente notato i puntini di sospensione precedenti la dicitura contenuta tra parentesi e relativa alla dichiarazione scritta di pugno del sordomuto Sempronio di aver letto l’atto e di averlo ritenuto conforme alla sua volontà.

Di conseguenza, il giudizio di nullità reso su tale punto è palesemente illegittimo per errore di fatto oltre che per irragionevolezza manifesta e sproporzione, avendo comunque la Commissione dato illogico rilievo alla forma rispetto all’evidente sostanza.

- **Quanto alla “grave insufficienza” di cui al punto 3) dell’Allegato A) al verbale 358**
- Relativamente alla grave insufficienza dell’elaborato per ***“mancata previsione della garanzia inerente alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, senza dar seguito ad una specifica richiesta della traccia, pur in presenza di un quadro fattuale e giuridico da cui risultava che, essendo la servitù posteriore all’ipoteca iscritta contro Primo, l’acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell’espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario (art. 2812 c.c.)”***, si rileva la macroscopica irragionevolezza del giudizio della Commissione posto che

alcuna garanzia circa la servitù costituita in sede di divisione doveva essere data al compratore, il quale era certo sia della sua venuta ad esistenza per mezzo dell'edificazione del fabbricato sia della sua opponibilità al creditore ipotecario antecedente alla divisione.

- Invero il candidato, nella parte teorica/motivazionale (**DOC. 5**) ha menzionato la circostanza che l'ipoteca iscritta da un condividente sulla propria quota dell'intera massa indivisa (c.d. quotona) si concentra in automatico sui beni assegnati al condividente concedente l'ipoteca per la mera trascrizione della divisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2825 e 2646 del Codice Civile.
- L'art. 2646 cc, tra le formalità della divisione prevede non solo la trascrizione della stessa ma anche la trascrizione dell'eventuale atto di opposizione dei creditori di cui all'art. 1113 del Codice Civile affinché l'atto di divisione medesimo sia ad essi non opponibile, inoltre, per espresso *dictum* della traccia (**DOC. 6**) "*in relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge*".
- Se è così il ricorrente ha logicamente dedotto il rispetto dell'art. 1113 del Codice Civile relativo alla possibilità di intervento o della chiamata ad intervenire del creditore ipotecario nell'atto di divisione ai fini dell'opponibilità dello stesso e della contestuale costituzione di servitù, collegata all'atto di divisione e non autonoma allo stesso in quanto patto all'interno di un più ampio regolamento contrattuale che ha portato allo scioglimento della comunione esistente tra Primo e Secondo.

E' perciò del tutto travisante del fatto il ragionamento operato dalla Commissione circa la richiesta di una garanzia per la servitù nel caso di espropriazione del bene in sede di escussione dell'ipoteca da parte del creditore, al quale, per quanto sopra logicamente dedotto, detta servitù era di certo opponibile non dovendo prestarsi alcuna garanzia in merito.

Si riporta, al riguardo, l'estratto della parte teorica/motivazionale del candidato relativo a quanto sopra espresso nonché l'estratto della traccia di concorso relativo al fatto che in sede di stipula dell'atto di divisione erano state rispettate tutte le formalità di legge.

Invero, nella quinta, nona e decima pagina della parte teorica/motivazionale il candidato ha scritto testualmente:

pag n. 5

“nel primo caso che emerge dalla traccia (ipoteca iscritta sulla quota dell'intera massa indivisa) l'ipoteca si concentra in automatico sui beni o porzione dei beni assegnati al dividente concedente l'ipoteca essendo sufficiente la sola trascrizione della divisione ai sensi dell'art. 2646 del Codice Civile per far verificare tale effetto” (DOC. 5a),

pag. n. 9 e n. 10

“7) Garanzia sulla servitù costituita sul fondo oggetto dell'atto di vendita

Al riguardo si ribadisce, come già sopra detto, che l'acquirente è sicuro del sorgere della servitù de quo in quanto, stante la natura giuridica del negozio a formazione progressiva della servitù su edificio da costruire, la fattispecie si perfezionerà con l'edificazione del fabbricato, in automatico, senza dover prestare alcun consenso, già prestato, e senza possibilità di revocarlo né da parte di Primo, né da parte di Secondo e della moglie, né da parte di Semproni” (DOC. 5b),

e nel testo della traccia di concorso vi è scritto testualmente:

traccia

“In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge”

La Commissione – nel prefigurarsi il quadro fattuale e giuridico relativo alla prestazione di una garanzia inerente la servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo – non ha considerato il dictum emergente in modo inequivocabile dalla traccia circa l'effettuazione di tutte le formalità di legge in sede di divisione operate con la trascrizione della stessa ai sensi dell'art. 2646 del Codice Civile (citato in modo altrettanto inequivocabile dal candidato) il quale richiama, tra le formalità, l'art. 1113 del Codice Civile relativo alla possibilità di intervento o della chiamata ad intervenire del creditore ipotecario nell'atto di divisione ai fini dell'opponibilità dello stesso e della contestuale costituzione di servitù (la quale – si ribadisce – era collegata all'atto di divisione e non autonoma allo stesso in quanto patto all'interno di un più ampio regolamento

contrattuale che ha portato allo scioglimento della comunione esistente tra Primo e Secondo).

In aggiunta a quanto sopra, si fa presente come una garanzia all'acquirente - comunque - sia presente nell'elaborato avendo la parte venditrice - in sede di espressione del consenso alla vendita - garantito la parte acquirente per l'evizione di quanto forma oggetto dell'atto.

Invero, nella seconda e quarta pagina dell'atto **(DOC. 4)** il candidato ha scritto testualmente:

pag. n. 2

"con tutte le garanzie di legge ivi compresa la garanzia per evizione" (DOC. 4c)

pag. n. 4

"Le parti convengono che la parte venditrice sia tenuta per l'evizione non solo per fatti antecedenti al presente contratto" DOC. 4d).

Pertanto il ragionamento operato dalla Commissione appare evidentemente travisante del fatto.

- **Quanto alla "grave insufficienza" di cui al punto 4) dell'Allegato A al verbale 358**
- Relativamente alla grave insufficienza dell'elaborato poiché ***"la ricaduta o meno nella comunione legale del bene assegnato a Secondo nella divisione è fatta dipendere da una misura determinata del conguaglio versato da Secondo, misura non indicata dalla traccia e, in aggiunta, individuata con riferimento alla disciplina fiscale, irrilevante ai fini della soluzione del quesito posto dalla traccia"***, si osserva quanto segue.
- La traccia menziona in modo inequivocabile **(DOC. 6)**
- 1) che i condividenti sono in comunione dei beni
- 2) che in sede di divisione è stato corrisposto un conguaglio
- 3) che la moglie del condividente venditore è disponibile a intervenire nell'atto di compravendita
- Conseguentemente il candidato ha aderito logicamente alla tesi prudente - sostenuta da parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione

(n. 9659 del 2000) – della caduta in comunione dei beni del bene assegnato in sede di divisione in presenza di corresponsione del conguaglio.

Travisante del fatto è il giudizio della Commissione la quale afferma che il candidato basandosi sulla normativa fiscale ha determinato la caduta in comunione legale del bene assegnato in sede di divisione con corresponsione del conguaglio. E' di tutto evidenza - in quanto emergente in modo espresso dalla parte teorica/motivazionale – che il candidato ha scritto che secondo parte della dottrina e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che si basa sulla disciplina fiscale, in presenza di divisione con conguaglio la divisione sarebbe da qualificarsi come scambio di beni.

Invero, nella seconda e terza pagina della parte teorica/motivazionale **(DOC. 5)** il candidato ha scritto testualmente:

pag. n. 2 e 3

*“infatti l'art. 34 comma 2 D.P.R. n. 131/1986 (Imposta di Registro) statuisce che, se il conguaglio è superiore al 5% della quota di diritto, lo stesso è tassato con l'aliquota prevista per i trasferimenti; da qui parte della dottrina e della giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che in tal caso vi sarebbe non tanto un atto di divisione vero e proprio quanto uno scambio di diritti da qualificarsi come una permuta con tutte le conseguenze del caso, tra cui la caduta in comunione dei beni di parte del bene oggetto di assegnazione, e la necessità quindi del consenso di entrambi i coniugi ai fini del compimento di atti dispositivi del bene stesso ” **(DOC. 5c)**.*

Si riporta l'estratto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9659 del 2000 sopra richiamata:

“In quest'ultima ipotesi, infatti, alla pronunzia stessa non può non riconoscersi effetto traslativo-costitutivo in relazione alla porzione dei beni comuni che il titolare della corrispondente quota sostanzialmente cede in cambio d'un'equivalente in danaro; tale considerazione, che si rinviene in giurisprudenza prevalentemente in relazione a questioni insorte sul regime fiscale applicabile, anche perché tanto l'art. 34 del DPR 131/86 quanto, precedentemente, l'art. 32 del DPR 634/72, configurano la fattispecie quale negozio traslativo (Cass. 20.3.91 n. 3003, 19.9.95 n. 9878), risulta, non di

meno, aver trovato ripetuta applicazione **anche in relazione al diritto comune** (Cass. S.U. 18.10.61 n. 224, 10.11.71 n. 3184, 4.5.85 n. 2800)”.

- Pertanto il ragionamento operato dalla Commissione appare ancora una volta inequivocabilmente illegittimo per travisamento dei fatti.
- **Quanto all' "insufficienza" di cui al punto 11) dell'Allegato A al verbale 358**

- Relativamente alla insufficienza dell'elaborato perché **“a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno (solo prevista dal candidato ma non realizzata), ex art. 57 L.N;”**, si precisa come l'art. 57 della Legge Notarile, richiamato in modo erroneo dalla Commissione a sostegno della propria decisione, non imponga che la sottoscrizione del sordomuto debba essere immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di pugno dal medesimo, statuendo solo che la dichiarazione di pugno del medesimo sordomuto debba essere effettuata - giustamente - prima delle sottoscrizioni indipendentemente dall'ordine delle stesse.

L'art. 57 della Legge Notarile sopra richiamato recita infatti: *“il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, **prima delle sottoscrizioni**, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà”*.

Pertanto il ragionamento operato dalla Commissione appare evidentemente errato.

Relativamente all'insufficienza dell'elaborato per **“b) formulazione dell'atto con tecnica redazionale confusa e approssimativa”**, si precisa come, venendo meno tutti i punti precedenti contestati dalla Commissione, l'elaborato non può che risultare formulato in modo corretto e non approssimativo.

- **Quanto all' “insufficienza” di cui al punto 13) dell'Allegato A al verbale 358**
- Relativamente alla insufficienza dell'elaborato perché **“il candidato, in relazione alla garanzia da rilasciarsi all'acquirente considerata la provenienza donativa dell'immobile compravenduto, prevede una fideiussione generica senza specificare in alcun modo i presupposti di operatività della stessa garanzia ed il termine di durata della stessa”**, si

precisa come il presupposto, e non i presupposti come erroneamente indicato dalla Commissione, di operatività sia stato indicato essendo la fideiussione stata rilasciata a garanzia dell'esperimento dell'azione di riduzione (**unico presupposto**) (**DOC. 4e**).

- Inoltre, fermo restando che – come pacificamente ritenuto in dottrina e giurisprudenza - il termine è assolutamente non necessario ai fini della specificità della fideiussione, trattandosi di elemento accidentale del contratto, a ben vedere il termine di durata emerge inequivocabilmente dall'elaborato, coincidendo con il medesimo termine entro il quale l'avente diritto (id est il legittimario) potrà agire in riduzione.
- Pertanto, anche in tal caso, il ragionamento operato dalla Commissione appare evidentemente errato in fatto ed in diritto.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* riposa nelle considerazioni di cui sopra.

Quanto al *periculum*, lo stesso è evidentemente in *re ipsa*.

Il ricorrente ha quasi quarant'anni ed è la terza volta che tenta di superare il concorso da notaio, professione in cui ha investito tutto se stesso, avendo iniziato a studiare e far pratica fin dal 2012.

L'attesa della decisione nel merito della causa comporterebbe gravissimo ritardo nei programmi di vita del ricorrente che ha urgenza, data l'età, "*di mettere su famiglia*".

Si chiede pertanto che l'Ecc.mo Tribunale in via cautelare voglia ordinare alla P.A. di ricostituire la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* affinché questa, in composizione diversa da quella che vi ha originariamente provveduto, rivaluti l'elaborato del Dott. Accinni e, in caso di non riscontro di cc.dd. "errori ostativi" ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, proceda con la valutazione degli altri scritti del ricorrente e con lo svolgimento degli orali dello stesso.

PQM

si insiste per l'annullamento, previe le misure cautelari di cui sopra, dei

provvedimenti impugnati.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e , ove dovuto, il contributo unificato ammonta ad €.650,00.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

Genova, 23 settembre 2024

Avv. Elisabetta Castelnovo

Avv. Stefano Santarelli